



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



Prot. N° 3769

in data 14/11/2024

ORDINANZA DEL SINDACO N. 22 del 14/11/2024

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, MEDIANTE POSIZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 183 "TRATTO VISCONTEO" DAL KM 4+550 CIRCA AL KM 4+810 CIRCA LATO DX" E ALL'INCROCIO CON LA VIA F. LATTUADA, OLTRE A MOVIERI, PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE ACUSTICHE A PROTEZIONE DELLA FRAZ. CASELLE DI COMUNE DI MORIMONDO DAL GIORNO 18/11/2024 E SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 64 in data 10/07/2023, esecutiva, sono stati affidati lavori di "realizzazione di barriere acustiche a protezione della frazione di Caselle" alla ditta **NUOVA VIA Srl** con sede in Via Irno n. 11 – 84135 Salerno (SA) P.IVA 04337710653;
- che, con verbale del 26/07/2022 è stato disposto la consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette barriere;
- che, la società **NUOVA VIA Srl** con sede in Via Irno n. 11 – 84135 Salerno (SA) P.IVA 04337710653, deve eseguire i lavori di posa di nuove infrastrutture di barriere acustiche a protezione della Frazione Caselle di Morimondo, all'interno del centro abitato lungo la S. P. n. 183 "tratto Visconteo" dal km. 4+550 circa al km. 4+810 circa lato destro;
- che per eseguire l'intervento in sicurezza è necessario l'emissione di apposita ordinanza temporanea per la regolamentazione della viabilità nel tratto della S.P. n. 183 dal km. 4+550 circa al km. 4+810 circa e all'incrocio con la via F. Lattuada, attraverso l'istituzione di un senso unico alternato mediante impianti semaforici e movieri.

Rilevato che l'esecuzione di tali lavori, effettuati mediante l'installazione di un cantiere stradale, comporta il restringimento della carreggiata e la limitazione al transito veicolare, per tutto il periodo di occupazione;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e, nel contempo, limitare difficoltà di circolazione, adottare provvedimenti di parziale chiusura della strada, di modifica alla circolazione e provvedere alla collocazione di idonea segnaletica di preavviso;

VISTO:

- gli artt. 5, 6, 7, 20, 38, 146, 159 del C.D.S e relativi articoli del regolamento di attuazione,
- Il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
- Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- L'art. 6 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. • L'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.;



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



ORDINA

- La regolamentazione del transito a senso unico alternato mediante il posizionamento di impianto semaforico sia lungo la SP n. 183 "tratto visconteo" dal km 4+550 circa al km 4+810 circa lato dx", sia all'incrocio con la via F. Lattuada, oltre all'utilizzo di movieri all'occorrenza, per lavori di posizionamento di barriere acustiche a protezione della fraz. Caselle nel comune di Morimondo dal giorno 18/11/2024, 00h – 24h e sino al termine dei lavori;

AUTORIZZA

Il sig. **Claudio Virno Lamberti**, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, per conto della ditta **Nuova VIA srl con sede a Salerno in Via Irno n. 11 P.IVA 04337710653**, ad occupare il suolo pubblico e alla collocazione della relativa segnaletica di cantiere, secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 – per l'istituzione dei divieti nel tratto di strada interessato per l'esecuzione dei suddetti lavori dal giorno 18/11/2024 – 00h – 24h e sino al termine del cantiere.

PRESCRIVE

- **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.
- Dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
- Durante l'occupazione dell'area si dovranno osservare tutte le cautele atte a prevenire ogni pericolo o danno a persone o cose;
- La segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione del cantiere;
- La segnaletica temporanea sia rimossa appena il cantiere è terminato, e dovrà essere comunicato all'Ufficio di Polizia Locale, e la segnaletica permanente, a tal fine, eventualmente coperta o rimossa venga ripristinata;
- Che prima della collocazione della segnaletica temporanea, sia comunicato con atto scritto, il nominativo ed il recapito del responsabile della posa in opera e della manutenzione della segnaletica di cantiere e che, in ogni caso, questi risulterà reperibile e pronto a raggiungere il cantiere, nel termine massimo di 60 minuti, dall'avvenuta richiesta di intervento;
- Che copia integrale della presente autorizzazione deve essere tenuta nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito ed essere presentata ad ogni richiesta di funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art. 12 del codice della strada;
- I veicoli operativi, macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori, fermi o in movimento, se esposti al traffico, devono essere visibili e riconoscibili;
- La segnaletica di sicurezza dei lavori, deve comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che potrebbero transitare in prossimità dell'area di occupazione;
- L'impresa è obbligata sin d'ora a posizionare eventuale ulteriore segnaletica –orizzontale e verticale- che funzionari, ufficiali o agenti individuati dall'art. 12 del codice della strada, impartiranno anche a semplice richiesta verbale.



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



DEMANDA

- Alla ditta **NUOVA VIA SRL**, esecutrice dei lavori, ogni onere e responsabilità per l'installazione e sorveglianza di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare), che sarà conforme ai dettami del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione-, e al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e prescrizioni, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando il Comune di Morimondo e ed il personale ad essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza:

- all'Ente **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** – Area infrastrutture – Settore strade, viabilità e sicurezza stradale, VIA Soderini n. 24 – 20146 Milano (MI);
- alla ditta **NUOVA VIA Srl** con sede in Via Irno n. 11 – 84135 Salerno (SA) P.IVA 04337710653;
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del d.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.
- La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.
- Il Comune di Morimondo sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.
- L'Impresa esecutrice rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza dei lavori autorizzati, restandone completamente sollevato il Comune di Morimondo.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data della presente, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

SOSPENDE

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Morimondo li 14/11/2024

Il Responsabile del Servizio
(IAMONI MARCO ANDREA)

